

Proposta Numero: **DET-902-2021**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente (matricola 10201), a tempo indeterminato , concessione congedo retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5 ,del D. lgs n. 151/2001.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con istanza assunta al prot. n. 111685 del 14/05/2021, il dipendente (matr. 10201), a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito di n. 180 giorni a decorrere dal 24/05/2021 al 19/11/2021 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5[^], D. Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

ATTESO che:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- a norma del predetto art. 42, comma 5ter, *“durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa...”*;
- a norma del predetto art. 42, comma 5quinquies, *“il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”*;

PRECISATO che nelle ipotesi di frazionamento dei periodi di congedo, tra un periodo e l'altro, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro; in merito la Circolare DPF n. 1/2012 precisa che *“due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi ed i sabato (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi”*;

VISTO il certificato medico definitivo rilasciato dalla Commissione Medica L. 104/92 n. 3, acquisito agli atti d'ufficio e non allegato al presente atto perché contenente dati sensibili, il quale attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/692, per il congiunto del dipendente, non rivedibile, e per il quale fruisce dei benefici di cui alla predetta legge, giusta determina dirigenziale n. 265 del 30/07/2010;

ATTESO che la concessione del beneficio di che trattasi è condizionata a un ordine di priorità che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi;

VISTO, pertanto, il certificato del medico curante, sul quale è riportata l'impossibilità a prestare assistenza al soggetto con handicap da parte di altri congiunti prioritari;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, acquisita agli atti, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, che:

- l'istante è convivente con il soggetto affetto da handicap;
- lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto, ha mai fruito, anche in maniera frazionata, di congedi straordinari retribuiti;

VERIFICATO che, dalla documentazione agli atti, il dipendente non ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per il congiunto in argomento, sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a 2 anni);

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del dipendente e concedere allo stesso un periodo di congedo retribuito, ai sensi del citato art. 42, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, di n. 180 giorni a decorrere dal 24/05/2021 al 19/11/2021 compreso;

ACQUISITI e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente (matr. 10201), inviata in data 14/05/2021, e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito di n. 180 giorni a decorrere dal 24/05/2021 al 19/11/2021 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5[^], del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, riconosciuta persona con handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, dalla Commissione Medica di invalidità civile dell'ASL di competenza;
2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, il dipendente fruirà di n. 180 giorni di congedo, a decorrere dal 24/05/2021 al 19/11/2021 compreso, sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a due anni), così come sancito dal comma 5bis, art. 42 del D.Lgs. n.151/2001 e confermato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
3. di precisare che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusto art. 42, comma 5^{quinq}, del D.Lgs. n. 151/2001;
4. di precisare, altresì, che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa, fino al tetto massimo stabilito dalla legge e aggiornato annualmente sulla base della variazione

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l'indennità (€ 39.368,37) e la contribuzione figurativa (€ 9.369,63) spettano fino ad un importo massimo di € 48.738,00 annui per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. 10 del 29/01/2021;

5. di notificare il presente provvedimento al Dirigente delle Professioni Sanitarie al Dirigente della Struttura di appartenenza e al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.